



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: BONIFICHE

Tar per il Veneto, Sez. IV, n. 267 dd. 25 febbraio 2025 – avvio del procedimento per la bonifica dei siti orfani: natura di atto endoprocedimentale; qualificazione di un'area quale "sito orfano": l'identificazione del soggetto responsabile non costituisce un presupposto necessario per l'inserimento del sito tra i c.d. "siti orfani"

La vicenda riguarda l'impugnazione da parte del proprietario degli atti relativi all'avvio della procedura di bonifica del proprio terreno, inserito come sito orfano nell'elenco dei cd "siti orfani" da bonificare, ai sensi del DM 29.12.2020 (pubblicato in G.U. n. 24 del 30.1.2021), con DM 4.8.2022 e DGR del 29.8.2023, intervento ammesso al finanziamento PNRR finalizzato alla bonifica dei suoli.

Il Comune aveva chiesto alla società proprietaria dell'area, se intendesse procedere direttamente con la bonifica del sito, avvertendo che in mancanza di riscontro o di rifiuto l'ente avrebbe attivato l'intervento sostitutivo, finanziato con fondi PNRR. Ne era seguita una interlocuzione tra la Società ed il Comune, nell'ambito della quale la prima aveva lamentato di non essere stata posta nelle condizioni per partecipare fattivamente e tempestivamente al procedimento amministrativo al fine di poter formare consapevolmente le sue determinazioni in merito alla richiesta. Il Comune, acquisito il contributo tecnico degli uffici della Regione aveva comunicato alla Società e agli altri Enti competenti l'avvio del procedimento di bonifica in via sostitutiva ai sensi dell'art. 250 D.lgs. n. 152/2006. Tale atto veniva impugnato avanti al TAR.

La sentenza chiarisce, innanzitutto, che l'avvio del procedimento non ha contenuto provvedimentale bensì natura di atto endoprocedimentale, di conseguenza la sua impugnazione è inammissibile e chiarisce, altresì, che il presupposto indispensabile per la costituzione dell'onere reale e del privilegio speciale è costituito dall'approvazione del progetto definitivo di bonifica ex art. 253 d. lgs. n. 152/06, nel caso di specie, non ancora intervenuta.

Il TAR afferma, poi, che la qualificazione di un'area quale "sito orfano" non implica necessariamente che il responsabile non sia individuabile, né che l'adozione della determinazione di avvio dell'intervento sostitutivo finalizzato alla bonifica del sito necessiti che le Amministrazioni esperiscano e concludano il relativo procedimento di individuazione in un tempo anteriore alla adozione della stessa determinazione. In sostanza, la definizione della procedura di identificazione del soggetto responsabile non costituisce un presupposto necessario per l'inserimento del sito tra i c.d. "siti orfani" di cui alla Misura M2C4 I3, 4 del PNRR.

Il Giudice rileva che il PNRR accorda un sussidio pubblico non soltanto per le spese di bonifica vera e propria, ma anche per le attività propedeutiche, quali la predisposizione del Piano di Caratterizzazione e dell'Analisi del Rischio, che consentirà la valutazione del quadro attuale, nonché, possibilmente, di individuare il responsabile dell'inquinamento. Peraltro, conclude il TAR, ove la Società avesse ritenuto di contestare l'inserimento dell'area nell'elenco dei siti orfani regionali, avrebbe dovuto farlo nel termine di decadenza previsto ex art. 29 c.p.a. con riferimento all'Accordo di programma per la bonifica dei siti orfani ricadenti nel territorio regionale, che contiene, appunto, l'elenco dei siti orfani stessi, oggetto di pubblicazione sul BUR n. 53 del 19.04.2024.

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202401282&nomeFile=202500267_01.html&subDir=Provvedimenti